

INTERVISTA | **Piero Alberto Capotosti** | **Presidente emerito della Consulta**

«Ma la volontà esplicita dov'è?»

Marco Bellinazzo
ROMA

«È possibile rinunciare alle cure. Questa libertà è garantita dall'articolo 32 della Costituzione. È tuttavia fondamentale che ci sia una volontà chiara ed esplicita del malato in questa direzione. Nella dolorosa vicenda di Eluana Englaro, purtroppo, quest'intenzione "oggettiva" manca. La si ricava da ricordi e da frammenti di conversazioni ricostruite dai familiari. In un modo però che non si può non ritenere opinabile».

La chiave per provare a capire da un punto di vista giuridico la storia di Eluana è questa, secondo Piero Alberto Capotosti, tra i più insigni giuristi italiani, giudice costituzionale dal '96 e presi-

dente della Consulta nel 2005.

La decisione della Cassazione che ieri ha reso di fatto esecutivo il decreto con cui lo scorso luglio la Corte d'appello di Milano aveva autorizzato lo stop all'alimentazione artificiale di Eluana Englaro, in stato vegetativo permanente dal 18 gennaio del 1992, ha provocato reazioni straordinariamente forti. C'è chi parla di omicidio ed eutanasia, chi di una vittoria della libertà. Chi ha ragione, Presidente?

Difficile stabilirlo. Restando sul piano del diritto c'è da dire che il problema nasce dall'assenza di una legge. Ma oltre al ritardo addebitabile alle divergenze politiche, è anche difficile che il Parlamento possa approntare

una legge su un tema come que-

sto. La legge, infatti, deve offrire per natura risposte generali. Ma questi casi, a cavallo tra la vita e la morte, sono talmente specifici e così tristemente unici che è complicato prevedere vie d'uscita valide sempre e comunque.

I tribunali, le corti d'appello e la Cassazione chiamati in causa in questi anni hanno tentato di supplire alla mancanza di norme.

Arrivando a conclusioni che prestano il fianco a qualche dubbio, però.

Quali?

Prendiamo le due condizioni fissate dalla Cassazione per poter staccare il sondino. La prima riguarda l'irreversibilità dello

stato vegetativo che deve essere accertata secondo standard internazionali e da una commissione di esperti. La seconda riguarda la possibilità di conoscere con certezza la volontà di autodeterminazione del paziente in ordine al trattamento sanitario cui essere sottoposto nel caso di malattia terminale. Mi pare che per Eluana questi due riscontri oggettivi, almeno il secondo, ancora non ci siano. Il che lascia un margine di incertezza sull'esito della vicenda. Anche perché ci troviamo di fronte non a un accanimento terapeutico, ma a un trattamento che consiste, sia pure con tecniche particolari, solo nella somministrazione di alimenti.

